



Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Borgo di Terzo

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG

Tel: 035 821005

C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMHP

email: bgic82800l@istruzione.it pec: bgic82800l@pec.istruzione.it

Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO DI TERZO A.S 2021-2022

Ai sensi del D.lgs 81/2008; dell'Allegato n° 6 del DPCM del 26 aprile 2020 - Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021; dei Documenti de Comitato Tecnico Scientifico; del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (c.d Piano Scuola); della Circolare 22 maggio 2020 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento; del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia; della Circolare Ministero dell'Interno 15340 del 10 agosto 2021 - Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, della Circolare Ministero della salute 36254 dell' 11 agosto 2021 - Aggiornamento misure quarantena e isolamento; della Circolare Ministero della salute 35309 del 4 agosto 2021 -Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19; della Legge n° 106/2021 del 23 luglio 2021 di conversione del DL 73/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. "Sostegni bis"); del Protocollo di intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 sicurezza (del 14 agosto).

PREMESSA

Il presente documento intende fornire indicazioni e disposizioni operative per l'applicazione di adeguate misure precauzionali di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, finalizzate ad assicurare a tutti i lavoratori dell'Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo, nell'espletamento delle proprie funzioni, condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti che garantiscano adeguati livelli di protezione.

1. INFORMAZIONE

- Per garantire l'opportuna conoscenza della presente regolamentazione, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo, inviata a lavoratori e utenti (famiglie degli alunni), affissa all'ingresso dei locali dell'IC di Borgo di Terzo.
- Nei luoghi di maggiore transito dei lavoratori verranno collocate apposite informative in formato grafico.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

- In ogni plesso scolastico sono nominati un Referente Covid e un sostituto.

3. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEL PERSONALE SCOLASTICO

- In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La succitata certificazione verde COVID-19 viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio. Il Ministero della Salute - [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#) - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato - anche cartaceo - una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 con validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico che ne prenderà atto.

In capo al dirigente scolastico e/o al personale dallo stesso formalmente incaricato vige l'obbligo di effettuare il controllo quotidiano della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 ed hanno la piena facoltà, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 **NON implica il trattamento di dati rilevanti** ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di **controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario**, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- In ottemperanza alla normativa vigente (LD 111/2021) il Dirigente Scolastico e/o il personale formalmente incaricato dalla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 in corso di validità o di documento di esenzione**.

- Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
- Il personale a cui sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite preposto individuato con delega dalla Dirigenza, con utilizzo di dispositivo contact-less. I dati rilevati non saranno registrati e non verranno diffusi.
- Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno fare ritorno al proprio domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante per la valutazione clinica.
- E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, sia stato sottoposto a quarantena/isolamento, o abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
- L'ingresso nei locali scolastici di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 potrà avvenire solo in presenza di certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione".
- Per accedere ai locali scolastici, tutti i dipendenti sono tenuti ad indossare le mascherine chirurgiche fornite dal datore di lavoro, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari.

4. ACCESSO DEGLI STUDENTI

- Per accedere ai locali scolastici, tutti gli studenti frequentanti le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono tenuti ad indossare mascherine di protezione di propria dotazione, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari.
- All'accesso in classe ogni alunno sarà dotato di mascherina chirurgica fornita dall'Istituzione scolastica che dovrà essere indossata in sostituzione della mascherina di propria dotazione.
- Durante la permanenza nei locali scolastici è raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (art.1 DL 111/2021, comma 2, lettera b) .
- E' precluso l'accesso agli alunni che, negli ultimi 14 giorni, siano stati sottoposti a quarantena/isolamento o abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

5. ACCESSO DEGLI UTENTI ESTERNI

- L'accesso degli utenti agli sportelli degli uffici di segreteria è consentito solo in situazioni indifferibili; pertanto le pratiche verranno evase prioritariamente in modalità telematica o attraverso consulenza telefonica.
- Nelle succitate situazioni di indifferibilità, l'accesso allo sportello sarà consentito ad una sola persona alla volta, esclusivamente se munita di mascherina e secondo le indicazioni fornite dal personale scolastico, rispettando in ogni caso il distanziamento interpersonale, previa rilevazione della temperatura corporea con modalità analoghe a quanto indicato al punto 2.
- Le relazioni tra il personale di segreteria e l'utenza avverranno a contatto zero attraverso il front office in vetro.
- L'accesso dei genitori/tutori degli alunni a locali scolastici diversi dagli uffici di segreteria non è consentito in nessun caso. Per i colloqui con i docenti verrà privilegiato l'utilizzo degli strumenti di videoconferenza.

6. ACCESSO FORNITORI/OPERATORI ESTERNI

Sono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e di uscita dei fornitori esterni:

- Il/la collaboratore/collaboratrice scolastica incaricato/a provvederà ad ammettere - esclusivamente nella zona di accesso – i fornitori esterni previa eventuale rilevazione della temperatura corporea con modalità analoghe a quanto indicato al punto 2;
- I fornitori garantiranno la distanza personale di almeno 1 metro;
- In tutti i casi possibili, le merci in consegna dovranno essere depositate all'esterno dei locali scolastici, per essere portate all'interno dai collaboratori scolastici.

- . In caso di presenza nei locali scolastici di lavoratori dipendenti di aziende terze (es. addetti alle manutenzioni), la ditta appaltatrice dovrà dichiarare di avere in adozione protocolli di sicurezza specifici per misure anti COVID 19.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- . All'interno dei locali scolastici e comunque in tutte le situazioni dove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro è fatto obbligo indossare mascherine di protezione.
- . Deve essere curata scrupolosamente, attraverso lavaggi frequenti, l'igiene delle mani ALMENO nei seguenti casi:

prima di entrare in classe /laboratorio/ ufficio;
dopo l'utilizzo dei servizi igienici;
dopo aver utilizzato e buttato fazzoletti di carta;
prima e dopo il pranzo/merenda.

Sono messi a disposizione degli addetti/utenti/visitatori opportuni dispenser di soluzioni idroalcoliche (soluzioni disinfettanti) nei punti di accesso/uscita/passaggio e all'interno di ciascuna aula/laboratorio didattico;

- . L'Istituto adotta per i lavoratori i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):
 - mascherine chirurgiche e/o FFP2 (ove necessario);
 - guanti monouso in nitrile o vinile (ove necessario);
 - camici e tute monouso (ove necessario)
 - dispositivi di protezione per occhi, naso, mucose (visiere), (ove necessario).
- . Il personale scolastico in servizio presso la Scuola dell'Infanzia e/o impegnato con alunni con disabilità disporrà di guanti monouso in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, naso, mucose (visiere).
- . I rifiuti derivanti dall'uso dei DPI devono essere smaltiti nella raccolta indifferenziata.

8. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E GESTIONE/FRUZIONE DI SPAZI COMUNI

- . Sono tassativamente da evitare gli assembramenti in spazi chiusi e/o ingressi;
- . La fruizione degli spazi comuni di lavoro (es. sala docenti, sale riunioni) deve avvenire evitando assembramenti, garantendo sempre il distanziamento interpersonale (1 metro) e indossando la mascherina.
- . In tali locali si dovrà provvedere al ricambio d'aria con una frequenza minima di 10 minuti ogni ora.
- . E' consentita la presenza di una sola persona alla volta nei seguenti spazi/locali:
 - . bagni
 - . area fotocopiatrice
- . Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere previsti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
- . Se strutturalmente possibile, si potrà prevedere l'utilizzo di accessi diversi in ragione dell'ubicazione della postazione di lavoro/classi.
- . Gli spostamenti interni ai locali della scuola devono avvenire sempre indossando i dispositivi di protezione individuali (mascherine) e mediante percorsi non bidirezionali, indicati da apposita segnaletica.

9. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

- . Per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:
- . I Collaboratori Scolastici devono integrare le ordinarie modalità di pulizia degli ambienti di lavoro con cicli di pulizia straordinaria utilizzando prodotti virucidi dopo pulizia con detergenti comuni o disinfettanti similari e ritenuti adeguati dopo pulizia con detergenti comuni.
- . Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici più frequentemente a contatto con le mani, quali superfici di muri, porte, maniglie e finestre, corrimano, touch screen, mouse e tastiera, telefono, superfici dei servizi igienici e sanitari, fotocopiatrice, distributore di bevande. I tessuti devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 70°- 90°C e detergente oppure aggiungendo candeggina o disinfettanti.
- . I luoghi e le aree utilizzati da diversi gruppi di utenti devono essere sottoposti ad accurata pulizia ed areazione prima di essere nuovamente utilizzati.
- . Deve essere garantito un adeguato ricambio di aria al cambio dell'ora attraverso l'apertura delle finestre in tutti i locali delle scuole.

- . Per consentire un'efficace pulizia dei locali e delle superfici, il personale scolastico dovrà lasciare cattedre, banchi e altre postazioni di lavoro sgombre da materiali.
- . In presenza di casi confermati COVID-19, si procederà alla sanificazione straordinaria, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, delle aree utilizzate dalla persona positiva nei precedenti 7 giorni.
- . Potranno essere disposte una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero dedicata (es servizi igienici, locali comuni, etc) laddove opportuno/necessario e secondo le indicazioni del medico competente.
- . Sono predisposte schede di rilevazione della frequenza dei cicli di pulizia.

10. GESTIONE DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 NELL'ISTITUTO SCOLASTICO

- 1) Alunno/a che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
 - 1 L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno/a sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 - 2 L'alunno/a viene accompagnato in un'area di isolamento e, se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera, gli/le viene fatta indossare una mascherina chirurgica.
 - 3 In attesa di indossare la mascherina, fare rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - 4 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.
 - 5 Il personale scolastico individuato può procedere alla rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il/la minore rimarrà in compagnia di un adulto (che preferibilmente non presenti fattori di rischio per una forma severa di COVID-19) che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno/a non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Se l'alunno è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono distanziamento, l'adulto dovrà indossare anche visiera e guanti.
 - 6 Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.
 - 7 Le superfici dell'area di isolamento dovranno essere accuratamente pulite e disinfettate dopo che l'alunno/a sintomatico/a è tornato a casa.
 - 8 I genitori/tutori legali dovranno contattare immediatamente il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso e i necessari passaggi con il Dipartimento di prevenzione.
- 2) Alunno/a che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio
 - 1 L'alunno/a deve restare a casa.
 - 2 I genitori/tutori legali devono informare il PLS/MMG e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- 3) Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
 - 4 Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica e i previsti passaggi con il Dipartimento di prevenzione.
- 4) Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 al proprio domicilio
 - 1 L'operatore deve restare a casa, informare immediatamente il MMG e comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
 - 2 Il MMG procederà alla valutazione clinica e ai previsti passaggi con il Dipartimento di prevenzione.

5) Caso di un numero elevato di assenze in una classe

- 1 Il referente scolastico per il COVID-19 comunicherà al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- 2 Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

6) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

- 1 Un alunno/a o un operatore scolastico convivente di un caso certo (tampone positivo), su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici.

7) Ricerca dei contatti

- 1 Spetta al Dipartimento di Prevenzione della ATS competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti (contact tracing). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena indicandone la durata.
- 2 Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato,
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato,
 - indicare fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

8) Definizione di "contatto" (dal sito del Ministero della salute - "Home / FAQ - Covid-19, domande e risposte "

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

9) Valutazione della quarantena/chiusura

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione; nei casi in cui un alunno/operatore scolastico risulti COVID-19 positivo, dopo una valutazione dell'eventuale esposizione il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. L'eventuale chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

11. RIAMMISSIONE SICURA IN COLLETTIVITA'

- L'alunno/operatore scolastico che è risultato positivo all'infezione da Covid -19 per poter essere riammesso alle lezioni/ mansioni lavorative deve presentare specifica certificazione attestante l'avvenuta negativizzazione.
- Nel caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19 o di soggetto per il quale il PLS/MMG non abbia prescritto il tampone per il rientro non è richiesta alcuna certificazione/attestazione.
- In ogni caso, il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

12. TUTELA DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI

- Il controllo della validità della certificazione verde e la rilevazione della temperatura corporea, così come l'acquisizione di qualsivoglia dichiarazione personale inerente lo stato di salute, ed ancora la gestione del dipendente sintomatico costituiscono trattamento di dati personali, anche di natura particolare (stato di salute), e, pertanto, devono avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679, anche detto GDPR).
- Il trattamento di tali dati personali rispetterà i principi di: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. Si deve svolgere inoltre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone.
- Il datore di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente, adotta misure organizzative e di sicurezza tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. Nello specifico:
 - il controllo della validità della certificazione verde avverrà esclusivamente attraverso le modalità di cui all'art 3 del presente Protocollo e senza alcuna registrazione dei dati acquisiti;
 - la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito;
 - nel caso in cui si richieda una dichiarazione di assenza di sintomi e di assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-19, saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio, nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR). Non saranno quindi richieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla specificità dei luoghi;
 - i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente istruiti.
- ai lavoratori sarà fornita specifica informativa in relazione al trattamento dei dati raccolti e/o conosciuti per la gestione dell'emergenza sanitaria e le attività adottate per il contenimento del contagio. Specifica in particolare che la finalità e la base giuridica del trattamento sono individuati nella prevenzione dal

contagio da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio (come da Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell'art. 6, lett. e), GDPR nonché ai sensi dell'art. 9, lett. b), e h) GDPR). Medesimo obbligo informativo verrà assolto anche nei confronti di terzi qualora debbano necessariamente far ingresso nei luoghi di lavoro e siano sottoposti al controllo della temperatura (es. manutentori, etc.)

13. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- . collabora nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali;
- . in particolare alla ripresa dell'attività lavorativa segnala all'Azienda situazioni di particolare fragilità dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy, e suggerendo ove necessario l'opportunità di utilizzare l'astensione temporanea dal lavoro o lo smart working con gli strumenti previsti dalle norme vigenti;
- . nel suo ruolo clinico e, per quanto possibile, per le proprie funzioni, potrà contribuire a gestire i casi personali di lavoratori in malattia e/o in quarantena per valutare le possibilità di rientro al lavoro in sicurezza collaborando al reinserimento dei soggetti con pregressa infezione Covid-19;
- . collabora con il Dirigente e con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) alla formulazione delle corrette procedure di lavoro, fornisce indicazioni sull'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro in relazione all'emergenza Covid-19, anche attraverso sopralluoghi mirati alla verifica delle condizioni operative;
- . collabora con i dipartimenti delle ATS di malattie infettive per l'individuazione dei contatti stretti nelle aziende e il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena;
- . effettua la sorveglianza sanitaria che, in periodo di emergenza, sarà prioritariamente rivolta alle visite preventive di rientro da malattia >60 gg o straordinarie a richiesta, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sulla base delle indicazioni del Ministero della Sanità e dell'OMS;
- . applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili per il contenimento della diffusione del virus e per la tutela della salute dei lavoratori. Nella sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
- . per il reintegro progressivo di lavoratori ospedalizzati a seguito di infezione da COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 1 settembre 2021 e resta in vigore fino a nuove disposizioni nazionali e regionali. Eventuali modifiche al presente protocollo e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Borgo di Terzo, 1 settembre 2021

La Dirigente Scolastica dell'IC di Borgo di Terzo
dott.ssa Alessandra De Fiori
(documento firmato digitalmente)